



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per  
l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del  
personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).*

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

## Sommario

<b>Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati .....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Oggetto e durata del Contratto .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 – Proroga per la seconda annualità.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Avvio delle attività contrattuali .....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Oneri specifici a carico della Cassa .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 – Obblighi della Cassa nei confronti del proprio personale .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8 – Obblighi di segretezza e di riservatezza.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 – Responsabile del Servizio .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10 – Responsabilità .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 11 – Brevetti e diritti d'autore.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12 – Penali .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13 – Cauzione.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 14 – Controlli dell'Istituto .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 15 – Verifiche di conformità .....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 16 – Importo contrattuale .....</b>	<b>9</b>
<b>Art. 17 – Modalità di pagamento .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali .....</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19 – Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti ...</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20 – Clausola revisione prezzo .....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 21 – Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione.....</b>	<b>11</b>
<b>Art. 22 – Recesso per giusta causa .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 23 – Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 24 – Foro competente.....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 25 - Segnalazioni di whistleblowing .....</b>	<b>12</b>
<b>Art. 26 – Trattamento dei dati personali .....</b>	<b>13</b>
<b>Dichiarazione della Cassa annessa al Contratto .....</b>	<b>14</b>

 <p><b>IVASS</b> ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI</p> 	<p><i>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).</i></p>
---	---

## TRA

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito anche Istituto), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via del Quirinale, n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da.....

## E

..... (di seguito "Cassa"/"Fondo"), con sede legale in ....., codice fiscale ..... rappresentata da.....in qualità di....., regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli

## PREMESSO CHE

- a. l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria (CIG BBF6224016) a favore del personale dell'Istituto;
- b. la Cassa ha formulato, sulla base del Disciplinare di gara, del Capitolato tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della procedura, come da comunicazione dell'Istituto del .....
- c. la Cassa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della gara, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. la Cassa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dal Disciplinare di gara, nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto con le modalità previste dalla legge di gara, definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. la Cassa ha presentato, ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi comprese la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, del d. lgs. n. 36/2023 e la Polizza di assicurazione malattia.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate, con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di legge

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Valore della premessa e degli allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da: Capitolato tecnico, Disciplinare di gara e relativi allegati, Schema di Contratto, Offerta tecnica, Offerta economica, il Patto d'integrità e ogni altro documento citato nella premessa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).*

## **Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

### **Art. 2 – Oggetto e durata del Contratto**


1. Il Contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria per il personale dell'Istituto.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni ed i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nelle Offerte tecnica ed economica presentata dalla Cassa.
3. Il presente Contratto avrà validità di un anno con decorrenza dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2027 e termine alle ore 24:00 del 31 dicembre 2027. Tali date, costituiscono, rispettivamente, anche l'inizio e il termine delle coperture previste dal Capitolato Tecnico.
4. Sono fatte salve le ipotesi di recesso anticipato e risoluzione di cui ai successivi articoli 21 e 22.

### **Art. 3 – Proroga per la seconda annualità**

1. L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per un altro anno, con effetto dalle ore 00:00 del giorno 1.1.2028 fino a tutto il 31.12.2028, con preavviso non inferiore a 150 giorni antecedenti la scadenza.
2. Più in dettaglio, ai fini dell'attivazione della proroga della copertura per la seconda annualità, è previsto che, qualora l'andamento del rapporto sinistri/corrispettivi rilevato nei primi 6 mesi di copertura dovesse risultare superiore al 75%, i contributi annuali di cui al successivo art. 16, comma 1 e 2, saranno aumentati proporzionalmente all'entità del superamento di detta soglia e comunque in misura non superiore al 15%.
3. La Cassa aggiudicataria dovrà, entro 30 giorni dalla richiesta, comunicare all'IVASS l'accettazione o il rifiuto della proroga.
4. Resta comunque fermo l'obbligo per la Cassa di assicurare, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, una cd. "proroga tecnica" di sei mesi rispetto alla naturale scadenza contrattuale, necessaria per assicurare continuità alla copertura per il tempo occorrente all'espletamento di una nuova procedura di gara. A tale semestre di "proroga tecnica" si applicheranno le seguenti condizioni:
  - a) i corrispettivi per i servizi di assistenza sanitaria verranno corrisposti in misura pari al 60% dell'importo contrattualmente previsto;
  - b) saranno ridotti del 50% i massimali previsti per prestazioni di alta specializzazione, ad eccezione di quelli connessi con la gravidanza che verranno riconosciuti per intero;
  - c) saranno ridotti del 50% i massimali previsti per prestazioni specialistiche e prestazioni odontoiatriche;
  - d) saranno considerati per intero i massimali previsti per i ricoveri con o senza intervento chirurgico, le cure oncologiche e il parto;
  - e) il corrispettivo relativo ai servizi di medicina preventiva (check up) verrà corrisposto per intero.

### **Art. 4 – Avvio delle attività contrattuali**

1. La Cassa dovrà dare inizio alle attività contrattuali entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di decorrenza indicata all'articolo 2, ferma restando l'attivazione delle coperture dalla suddetta data.
2. La Cassa prende atto ed accetta che le attività del presente Contratto dovranno essere pianificate

	<p><i>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).</i></p>
---	---

e condotte secondo le modalità ed i termini indicati nel relativo Capitolato Tecnico.

#### **Art. 5 – Oneri specifici a carico della Cassa**

1. Per tutta la durata del Contratto, la Cassa, oltre a quanto specificamente previsto nel Capitolato Tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
  - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto, per quanto di propria competenza, di verificare la conformità dei servizi erogati alle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico;
  - predisporre gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio ed il rispetto degli standard stabiliti nel Capitolato Tecnico;
  - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
  - comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente Contratto.
2. Sono a carico della Cassa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 16 del presente Contratto, tutti gli oneri e i rischi relativi alle forniture e alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. La Cassa si impegna, altresì, a rendere disponibile all'Istituto la reportistica nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato.

#### **Art. 6 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. La Cassa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
  - a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Cassa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui all'art.16. La Cassa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
  - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
  - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. La Cassa si obbliga ad avvalersi dei mezzi, beni e servizi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto.
3. La Cassa si obbliga a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

#### **Art. 7 – Obblighi della Cassa nei confronti del proprio personale**

1. La Cassa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).*

2. La Cassa si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. regolante i rapporti tra imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente, rinnovato il 16.11.2022 dalle organizzazioni sindacali ANIA, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA (codice CNEL J121) << *OPPURE* >> il seguente CCNL con equivalenza delle tutele economiche e normative \_\_\_\_\_.
3. La Cassa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare il contratto collettivo di cui al comma precedente anche dopo la scadenza e fino al rinnovo.
4. La Cassa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. La Cassa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.
6. La Cassa solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente Contratto.

#### **Art. 8 – Obblighi di segretezza e di riservatezza**

1. La Cassa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. La Cassa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
4. La Cassa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che la Cassa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

#### **Art. 9 – Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio, designato dalla Cassa, oltre ai compiti espressamente previsti dal Capitolato Tecnico, ha la responsabilità per il buon andamento e la corretta esecuzione dei servizi appaltati; lo stesso sarà il referente unico per l'Istituto per ogni questione afferente allo svolgimento e la corretta esecuzione degli stessi.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).

## Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

### Art. 10 – Responsabilità


1. La Cassa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

### Art. 11 – Brevetti e diritti d'autore

1. La Cassa assume ogni responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione del Contratto, si sia avvalsa, senza previa ed adeguata autorizzazione, di strumenti informatici (*hardware* e *software*) di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, la Cassa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo del presente contratto e dell'art. 1456 del c.c., salvo che la Cassa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato, ovvero sostituisca detti beni e programmi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità della prestazione.
4. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.

### Art. 12 – Penali

1. La Cassa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le penalità nella misura di seguito indicata:
  - a. fino a euro 20.000,00 (ventimila euro) in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 8 del presente Contratto;
  - b. fino a euro 5.000,00 (cinquemila euro), per ciascun mese in cui si è verificata l'inadempienza, in caso di riduzione di oltre il 10% del numero delle strutture sanitarie convenzionate rispetto a quelle dichiarate nell'Offerta tecnica;
  - c. lo 0,5 per mille del valore contrattuale indicato all'art. 16, comma 3, in caso di malfunzionamento dell'infrastruttura *web* per l'erogazione dei servizi agli assistiti, per ciascun giorno in cui si è verificata l'inadempienza;
  - d. lo 0,5 per mille del valore contrattuale indicato all'art. 16, comma 3, in caso di ritardo ingiustificato nel rimborso delle spese sostenute dagli assistiti, per ciascun rimborso effettuato in ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato;
  - e. lo 0,5 per mille del valore contrattuale indicato all'art. 16, comma 3, per ogni giorno di ritardo ingiustificato rispetto al giorno previsto per il ricovero, nel caso in cui la Cassa non provveda in tempo utile a convalidare l'apertura della pratica di ricovero in assistenza diretta presso una delle strutture convenzionate con la stessa Cassa.

	<p><i>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).</i></p>
---	---

2. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà alla Cassa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati via PEC.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo alla Cassa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dalla Cassa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera la Cassa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
5. L'Istituto potrà applicare alla Cassa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

### **Art. 13 – Cauzione**

1. La cauzione di cui alla lettera e) della premessa, s'intende prestata dalla Cassa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Cassa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso la Cassa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. In caso di esercizio dell'opzione di proroga del presente Contratto, la Cassa è tenuta a reintegrare la cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte per la durata della proroga.

## **Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO**

### **Art. 14 – Controlli dell'Istituto**

1. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli e verifiche, anche periodici e a campione, sull'osservanza da parte della Cassa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. A tal fine la Cassa è tenuta a prestare la massima collaborazione, ad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

### **Art. 15 – Verifiche di conformità**

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 116 del d. lgs. n. 36/2023. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e agli altri atti di gara determinerà l'esito negativo delle verifiche.
2. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data della prima verifica e, comunque, l'Istituto potrà applicare le penali previste dall'art. 12.




Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cassa mediante PEC.

3. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale.
4. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inidonea alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.
5. Il positivo esito delle verifiche non esonera la Cassa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.

### **Art. 16 – Importo contrattuale**

1. I contributi unitari annuali, a carico dell'Istituto, relativi alla copertura dei titolari e del relativo nucleo familiare avente diritto, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al \_\_\_\_ %, sono fissati come segue:
  - euro \_\_\_\_ (contributo annuo unitario per il personale in servizio e i Direttori in quiescenza);
  - euro \_\_\_\_ (contributo annuo unitario per il nucleo familiare fiscalmente a carico dei destinatari dell'assistenza sanitaria). Il contributo è per l'85% a carico dell'Istituto e per il restante 15% a carico dei dipendenti interessati;
  - euro \_\_\_\_ (contributo annuo unitario per gli Specialisti, gli Esperti e gli Operativi in quiescenza);
  - euro \_\_\_\_ (contributo annuo unitario per il coniuge superstite direttori in quiescenza).
2. I contributi pro-capite annuali relativi alle estensioni facoltative, a carico dei dipendenti ed ex dipendenti in quiescenza interessati, sulla base del ribasso di gara offerto dalla Cassa, pari al \_\_\_\_ %, sono fissati in relazione alle estensioni descritte nell'art. 2, lettera b) del Capitolato tecnico, come segue:
  - euro \_\_\_\_ per l'estensione di cui al punto A.1;
  - euro \_\_\_\_ per l'estensione di cui al punto A.2;
  - euro \_\_\_\_ per l'estensione di cui al punto A.3;
  - euro \_\_\_\_ per l'estensione di cui al punto B.1;
  - euro \_\_\_\_ per l'estensione di cui al punto B.2;
  - euro \_\_\_\_ per l'estensione di cui al punto C.1.
3. L'importo contrattuale presunto, per un anno di durata contrattuale, calcolato moltiplicando i contributi unitari annuali di cui al precedente comma 1 per il numero stimato dei dipendenti in servizio e degli ex dipendenti in quiescenza di cui all'art. 4.1 del Capitolato tecnico, risulta complessivamente pari a \_\_\_\_\_.
4. Il predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali.
5. Tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dalla Cassa.
6. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Cassa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, con prestazioni aggiuntive ancorché connesse per un valore d'importo complessivo non superiore ad un quinto del valore globale del contratto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni

	<p><i>Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).</i></p>
---	---

stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta presentata dalla Cassa ed in eventuali successivi accordi tra le parti.

#### **Art. 17 – Modalità di pagamento**

1. Il pagamento del corrispettivo annuale verrà effettuato nei termini e secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico.
2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 36/2023.
3. La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
4. La Cassa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche.

#### **Art. 18 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico della Cassa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. Le parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente contratto non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.

### **Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Art. 19 – Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti**

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Contratto in quanto non dichiarato dalla Cassa in sede di offerta.  
*Oppure*
1. La Cassa, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
.....
2. La richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dall'Istituto a condizione che:
  - la Cassa, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni da subappaltare;
  - il subappalto sia conforme alle disposizioni di cui al citato art. 119 del d. lgs. n. 36/2023;
  - la Cassa, provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
  - al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Impresa trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36/2023;
  - il subappaltatore sia in possesso dell'idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2, del d. lgs. n. 81/2008);
  - la Cassa, produca la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).*

3. L'affidamento del servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Cassa, che è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Istituto.
4. L'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d. lgs. n. 36/2023.
5. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in caso di subappalto, le disposizioni di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 36/2023.
6. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 120 del d. lgs. n. 36/2023, è fatto divieto alla Cassa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
7. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti alla Cassa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'art. 120 del d. lgs. n. 36/2023 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
8. In caso di inadempimento da parte della Cassa agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 20 – Clausola revisione prezzo**

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare.
2. Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

#### **Art. 21 – Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione**

1. In caso d'inadempimento della Cassa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno della Cassa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. L'IVASS si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per la Cassa diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dall'IVASS e il diritto dell'Istituto di escutere la garanzia di cui all'art. 13, qualora:
  - a) risultino violati gli obblighi di segretezza e riservatezza di cui all'art. 8;
  - b) una o più delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalla Impresa risultino non veritiere;
  - c) la Cassa risulti sottoposta a fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 124 del d. lgs. n. 36/2023.



**IVASS**  
ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI



*Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza sanitaria a favore del personale dell'Istituto (CIG BBF6224016).*

3. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
  - a) il verificarsi di inadempimenti contrattuali che determinino nel corso dell'intera durata del contratto un importo complessivo delle penali superiore al 10% del valore del contratto;
  - b) le ipotesi di cui all'art. 122 del d. lgs. n. 36/20;
  - c) il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi mediante PEC.
5. Restano salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto.

#### **Art. 22 – Recesso per giusta causa**

1. L'Istituto ha facoltà di recedere dal contratto per giusta causa, in qualsiasi momento, con preavviso scritto, mediante PEC, di almeno 30 giorni, con esclusione di ogni indennità per mancato guadagno e senza che da tale recesso possano derivare diritti o pretese di sorta.
2. Restano salve le ipotesi di recesso espressamente previste dal presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, la Cassa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto.
4. In caso di recesso dell'Istituto, la Cassa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
5. La Cassa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
6. Qualora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale ricadano in una delle situazioni ostative previste artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36/2023, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, la Cassa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

#### **Art. 23 – Responsabile unico del progetto e direttore esecutivo del contratto**

1. Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Isabella Bozzano del Servizio Gestione Risorse. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è \_\_\_\_\_.

#### **Art. 24 – Foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, che non possa essere composta in via amichevole nei modi e nei tempi previsti, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### **Art. 25 - Segnalazioni di whistleblowing**

1. L'impresa si impegna a informare i propri dipendenti e collaboratori che l'Istituto dispone di un

sistema di gestione delle segnalazioni di whistleblowing provenienti dai soggetti esterni che vengano a conoscenza di condotte illecite di dipendenti dell'Istituto in ragione dell'attività lavorativa svolta in favore dell'Istituto stesso. In particolare, l'Impresa comunicherà che è possibile presentare una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione, in busta chiusa con l'indicazione di "riservatissimo", tramite posta ordinaria, all'indirizzo Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma. All'interno del plico, andrà inserita, oltre alla segnalazione, una busta chiusa contenente i dati relativi all'identità del segnalante, la firma e la copia di un documento di riconoscimento, consultabili nei limiti di legge; il segnalante può inserire nella busta chiusa anche dati di contatto, quali numero telefonico e indirizzo mail.

### **Art. 26 – Trattamento dei dati personali**

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati della Cassa acquisiti da IVASS in occasione dello svolgimento della procedura di affidamento, si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa e nella relativa Informativa.
2. La Cassa, in qualità di titolare autonomo dei dati personali relativi agli assistiti, compresi quelli anagrafici, acquisiti nella fase esecutiva del contratto, ai fini della prestazione del servizio di assistenza sanitaria e medicina preventiva, si obbliga ad operare nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (c.d. "GDPR"), dalle relative disposizioni di attuazione nonché dal d.lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice della privacy").
3. La Cassa è tenuta all'adozione di ragionevoli misure atte a garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore, società collegata, subappaltatore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei dati personali.
4. Per le finalità di cui al comma 2, la Cassa si impegna a contenere il numero di persone che abbiano accesso alla documentazione e alle informazioni in questione e informa espressamente tali persone delle esigenze di riservatezza.
5. La Cassa è tenuta ad osservare misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di IVASS sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. In particolare, la Cassa garantisce di manlevare e tenere indenne l'IVASS da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.
6. La Cassa conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali, ivi comprese le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei dati personali.
7. La Cassa in qualità di autonomo Titolare del trattamento dovrà provvedere altresì, al rilascio dell'informativa e alla raccolta del consenso degli interessati nei casi in cui questo sia richiesto dalla legge.
8. L'efficacia della titolarità dei dati personali trattati dalla Cassa avrà una durata fino alla cessazione degli obblighi derivanti dal contratto.

PER L'IVASS  
Firmato digitalmente da  
.....

PER LA CASSA  
Firmato digitalmente da  
.....

**Dichiarazione della Cassa annessa al Contratto**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, dichiara per conto della Cassa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

- Articolo 3;
- Articolo 4;
- Articolo 5;
- Articolo 6;
- Articolo 7;
- Articolo 8;
- Articolo 10;
- Articolo 11;
- Articolo 12;
- Articolo 14;
- Articolo 15;
- Articolo 16;
- Articolo 17;
- Articolo 18;
- Articolo 19;
- Articolo 20;
- Articolo 21;
- Articolo 22;
- Articolo 24;
- Articolo 25;
- Articolo 26.

PER LA CASSA  
Firmato digitalmente da  
.....